

Autorità di Bacino del Reno

Segretario Generale

Bologna, 29 gennaio 2015

Prot. AR/2015/0097

Comune di Sant'Agostino
Ufficio Territorio, Urbanistica e Ambiente
Ricostruzione e Rilevamento del Danno al
Patrimonio Privato
Piazza Marconi n.2
40047 – Sant'Agostino (FE)

PEC comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it**Oggetto: Osservazioni e valutazioni ambientali di competenza**

Riferimento: Vs. prot. n. 21157 del 16.12.2014- CUR Piano della Ricostruzione (PdRIC) art. 12 L.R. 16/2012. Avviso di Deposito e trasmissione materiale ai fini dell'espressione del parere di competenza

Nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano della Ricostruzione (PdRIC) di cui alla L.R. 16/2012 e s.m.i., vista l'istruttoria condotta dai Tecnici Istruttori Dott.ssa Paola Maldini e Ing. Lorenza Zamboni della Segreteria Tecnica di questa Autorità, si trasmettono di seguito le osservazioni che riguardano la compatibilità e la coerenza del PdRIC in oggetto con la pianificazione di bacino attualmente in vigore rappresentata in questo territorio dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), ai sensi dell'art.1 c.1 L. 3.08.98 n.267 e s.m.i. titolo II, sezione 1, in riferimento al bacino del Fiume Reno, approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 567 del 07.04.2003 e s.m.i.

Contestualmente, in qualità di Autorità Ambientale chiamata ad esprimersi nell'ambito del procedimento relativo all'applicazione dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica, si esprimono le valutazioni che seguono relative agli aspetti ambientali di competenza di questa Autorità.

Dall'esame della documentazione si rileva come nella Relazione Illustrativa si dichiara che il Piano della Ricostruzione contiene:

- un organico aggiornamento della normativa vigente che riguardano la tutela degli edifici di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale (ossia le norme del Piano Regolatore Generale vigente redatto nel 2001 ed aggiornato nel 2006 – d'ora in poi PRG), ivi compreso la definizione dei tipi di intervento edilizio e delle categorie di tutela, per adeguarla al più recente quadro normativo nazionale e regionale, in particolare la L.R.20/2000 e la L.R.15/2013;

- una revisione generale a tappeto dei vincoli di tutela su tutti gli edifici esterni al centro storico che erano schedati e tutelati dal PRG vigente in quanto beni di interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, nonché di quelli individuati nel Piano Strutturale Comunale Associato adottato (d'ora in poi PSC), finalizzata alla verifica se sussistano oggi, dopo il terremoto del 2012, le ragioni e condizioni per la permanenza del vincolo, ma anche ad una più precisa e puntuale individuazione dei singoli corpi di fabbrica da assoggettare a tutela all'interno dei complessi edilizi individuati come beni culturali;
- una verifica dei vincoli di tutela operanti sugli edifici nel centro storico, non solo nel caso siano demoliti o non recuperabili, ma anche ai fini di una tutela più precisa di quegli immobili che presentano maggiori elementi di interesse architettonico;
- la definizione delle caratteristiche tipologiche e costruttive da rispettarsi negli interventi di ricostruzione, nel centro storico come nel territorio rurale, per il più corretto inserimento dei nuovi edifici nel contesto storicizzato;
- le regole per l'eventuale delocalizzazione di edifici residenziali non connessi con l'agricoltura dalle zone agricole a zone già destinate dal PRG allo sviluppo urbano residenziale”.

Osservazione 1

Si rileva che riguardo al PdRIC proposto **non sono state valutate le possibili interazioni con la pianificazione di Bacino del Reno e con il rischio idraulico in relazione alla rete idrografica principale**, è stato, invece, considerato il tema dello smaltimento delle acque meteoriche riportando il rispetto del criterio dell'invarianza idraulica nelle norme del PdRIC (quest'ultimo disciplinato dalla pianificazione dell'Autorità di Bacino del Po).

Nel caso del Fiume Reno, lungo i tratti arginati, le Fasce di Pertinenza Fluviale costituiscono la porzione di territorio più esposta al rischio idraulico sia diretto, nei casi di sormonto arginale, che residuo per la potenziale compromissione della funzione di contenimento dovuta a sifonamenti, scalzamenti o sfiancamenti degli argini. Molti edifici tutelati e non tutelati (dal punto di vista storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale nella precedente o nella ridefinizione proposta) sono situati in corrispondenza della **“Fascia di Pertinenza Fluviale” PF.V. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)** relativa al Fiume Reno e al Cavo Napoleonico e quindi sono soggette alle prescrizioni dell'**art.18** delle Norme del medesimo piano, e in taluni casi ricadono anche in **“Aree ad Alta Probabilità di Inondazione” (AAPI)** e quindi risultano soggette all'**art.16**. Le norme degli artt. 16 e 18 del PSAI si applicano a tutti gli edifici ricadenti nel territorio perimetrato indipendentemente dall'esistenza di una tutela storico-testimoniale.

E' opportuno, anche in relazione con quanto previsto al comma 6 dell'art. 12 della L.R. 16/2012, che vengano individuati *“gli ambiti del territorio comunale inidonei alla ricostruzione degli edifici, per le caratteristiche morfologiche o geologiche del sito o per i vincoli ambientali di inedificabilità che gravano sull'area”* e le limitazioni cui sono sottoposti.

Si chiede pertanto di integrare il PdRIC con le norme e le valutazioni ambientali derivanti dall'applicazione della pianificazione di bacino del Fiume Reno.

Osservazione 2

Anche per quanto riguarda i **“Criteri per le ricostruzioni nel territorio rurale”** si rileva che nella individuazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive di progettazione **non è prevista l'adozione di misure finalizzate alla riduzione della vulnerabilità idraulica dei fabbricati esistenti** (art.18 c.7, norme PSAI) o al **non incremento del rischio idraulico** (art.16 c.4, norme PSAI).

Si richiede pertanto, per gli edifici che ricadono in “Fascia di pertinenza fluviale” (PF.V) o in “Aree ad alta probabilità di inondazione” (AAPI), di prevedere misure di riduzione della vulnerabilità e volte al non incremento del rischio idraulico, ai sensi degli artt. 16 e 18 delle Norme di P.S.A.I.

Nella relazione illustrativa si dichiara che *“L'orientamento assunto è stato quello di assicurare in linea di massima che nella ricostruzione di edifici demoliti o che sarà indispensabile demolire e ricostruire si rispettino alcuni criteri planivolumetrici che possano inserire il nuovo edificio senza contrasti stridenti con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale e del paesaggio rurale; i criteri dettati riguardano essenzialmente gli aspetti planivolumetrici e gli accorgimenti per mitigare l'inserimento paesaggistico di eventuali edifici produttivi di grandi dimensioni; non riguardano gli aspetti morfologici e i materiali e quindi non impediscono comunque l'utilizzo di un linguaggio architettonico che evidenzii la modernità dell'edificio ricostruito”*.

Oltre a tale orientamento è opportuno prevedere specifiche misure di riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti ricadenti in AAPI e PF.V del PSAI e valutare puntualmente l'opportunità di ricostruzione/ampliamento in relazione alla previsione di non incremento del rischio idraulico.

Nello specifico, dalla documentazione si rileva che nella “schedatura di immobili di interesse storico-architettonico o di pregio storico-testimoniale esterno al centro storico” vi sono schede che comprendono immobili ricadenti in *Fascia di pertinenza fluviale* PF.V del PSAI (B-4, B-32, B-84, B-98, B-100, B-104, B-107, B-109, B-122, B-123, B-124, B-125, B-126, B-133, B-137, B-138, B-141, B-142), altri privi di scheda ma individuabili nelle tavole (C-3 in PF.V e C-9 in Area ad Alta Probabilità di Inondazione) e altri in PF.V nel centro storico. Per questi immobili, ma anche per quelli non di interesse storico-architettonico o di pregio storico-testimoniale, il PSAI richiede di applicare norme finalizzate al non incremento del rischio idraulico esistente e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti.

Per alcune tipologie il PdRIC consente la realizzazione di interrati, la realizzazione di ampliamenti, la ricostruzione con sagoma traslata per il rispetto di distanze stradali, ecc.(non idrauliche), impone inoltre il mantenimento della quota del colmo.

Nel rispetto dell' art.18 comma 7 delle norme di PSAI si propone di estendere la possibilità di traslazione della sagoma anche per i rispetti idraulici (RD 523/1904), di introdurre norme e previsioni per inibire o limitare la ricostruzione di fabbricati in PF.V. non in uso prima del sisma, ovvero crollati; in tutti i casi sopra indicati, si chiede di consentire il rialzo delle quote del colmo nel caso in cui vengano aumentate le quote di calpestio del piano terreno ai fini della riduzione della vulnerabilità idraulica.

Osservazione 3

Per quanto riguarda le “**Norme di attuazione**” del PdRIC, l’**Art. 3.4 - Disposizioni per gli interventi di delocalizzazione dal territorio rurale ad area urbana** così recita:

“1. Ai fini della applicazione dell’art. 9 comma 5 lettera b) della L.R.16/2012, per la delocalizzazione dalla zona agricola di edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola che ricadano nel campo di applicazione di detta legge (ossia che risultino danneggiati, con accertato nesso causale fra i danni subiti e gli eventi sismici - e livello di danno E), si definiscono le possibilità e condizioni seguenti.

2. Per gli edifici abitativi:

–la delocalizzazione può avvenire in una delle zone C individuate dal PRG, nell’ambito di uno dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) già approvati e non ancora compiutamente attuati alla data di adozione delle presenti norme, ovvero di quelli che verranno approvati anche in seguito;

–la delocalizzazione può inoltre avvenire nelle zone B; in tal caso, qualora l’area prescelta richieda il completamento delle opere di urbanizzazioni, l’intervento è soggetto a permesso di costruire accompagnato da convenzione per il completamento delle opere.

5. Per gli edifici a destinazione d’uso produttiva (ivi compreso magazzini, depositi, uffici) non agricola alla data del sisma, la delocalizzazione può avvenire in una delle zone produttive D individuate dal PRG, nel rispetto della normativa vigente del PRG”.

Si rileva che in generale è prevista la delocalizzazione in zone del PRG vigente con PUA già approvati e non ancora attuati o con PUA che verranno approvati successivamente. E’ tuttavia necessario escludere dalle zone di trasferimento delle delocalizzazioni quelle che nel PRG (B, C, D) ricadono in “*Fascia di Pertinenza Fluviale*” PF.V del P.S.A.I., mentre possono essere consentite, previa specifica valutazione, le zone previste dalla pianificazione urbanistica comunale prima del 27 giugno 2001, data di adozione del PSAI.

Si chiede pertanto di integrare l’art.3.4 del PdRIC con la specificazione che dalle aree di destinazione delle delocalizzazioni sono escluse le zone B, C o D ricadenti in *Fascia di pertinenza fluviale PF.V* del PSAI.

Osservazione 4

In relazione alla Osservazione 3 si chiede di aggiornare il PRG/PSC adottato con le ***Fasce di Pertinenza Fluviale*** approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno con Delibera n. 1/5 del 25.09.2012 pubblicato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 222 del 24.10.2012.

Si chiede, inoltre, di aggiornare il PRG recependo la normativa dell’art. 18 del PSAI in maniera completa al fine di rendere trasparente e accessibile ai cittadini la presenza dei vincoli e delle tutele che si applicano ai terreni e agli edifici ricadenti nelle *Fasce di Pertinenza Fluviale* e nelle *Aree ad Alta Probabilità di Inondazione* del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.

Osservazione 5

In relazione a quanto espresso nella VALSAT , come qui di seguito riportato:

“La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale ha la funzione di valutare gli effetti del Piano, delle azioni messe in campo dallo stesso in variante al piano regolatore al fine di governare il processo di ricostruzione post-sisma. L’obiettivo della Valsat non è perciò quello di valutare l’impatto delle nuove previsioni in sé, ma di valutare se le modifiche introdotte comportino incrementi di impatto territoriale o ambientale rispetto alle pre-vigenti previsioni urbanistiche, e se tale eventuale cambiamento sia sostenibile”,

si rileva che non è stato valutato il potenziale incremento del rischio idraulico derivante dalla revisione dei vincoli e dall’attuazione delle previsioni del PdRIC.

Gli aspetti riguardanti l’assetto della rete idrografica e il rischio idraulico sono rilevanti nella VALSAT che deve valutare gli impatti del PdRIC anche in relazione ad essi.

Si chiede pertanto che il PdRIC integri gli attuali obiettivi di valutazione ambientale con quelli di non incremento/riduzione del rischio idraulico relativi a tutti gli interventi di ricostruzione.

Osservazione 6

Il 22 dicembre 2014 nel Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dell’Arno, integrato con le Regioni del Distretto dell’Appennino Settentrionale e analogamente nel Comitato Istituzionale allargato del Distretto del Po nella stessa data, è stato presentato il **Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) previsto dalla Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) e dal relativo decreto di recepimento 49/2010**. In merito è stata inoltre data specifica informativa alla Giunta della Regione Emilia Romagna nella seduta del 22/12/14.

Il PGRA riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale tenendo conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.

Il Piano prende le mosse dalla redazione da Mappe della Pericolosità e del Rischio appositamente elaborate, per giungere a definire gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni nelle zone a rischio potenziale di alluvioni ed evidenziare le modalità di riduzione delle possibili conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, ottenuta attraverso l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali (misure di gestione) e strutturali (opere) per la riduzione della pericolosità.

L’approvazione definitiva del PGRA è prevista per i due distretti, entro dicembre 2015, mentre i Progetti di Piano, non ancora cogenti o in salvaguardia, sono attualmente consultabili per eventuali osservazioni e suggerimenti ai seguenti indirizzi:

http://www.appenninosettentrionale.it/dist/?page_id=1716

<http://pianoalluvioni.adbpo.it/il-piano-di-gestione-alluvioni/progetto-di-piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/>

Il PGRA, se da un lato, nella "Parte A", ricomprende i principali contenuti dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), dall'altro li completa con le misure di gestione attiva, come le disposizioni volte a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e inoltre, per la prima volta, il quadro di gestione complessiva del rischio da alluvione, viene completato da sinergiche misure di intervento proprie della protezione civile ("Parte B" del Piano).

L'autorità di Bacino del Reno ha collaborato attivamente al PGRA Appennino Settentrionale che esplica i suoi effetti anche nel territorio del Comune di Sant'Agostino.

Conclusivamente si ritiene che il PdRIC in esame debba prendere atto del processo di elaborazione del PGRA attualmente in itinere, tenendo conto del relativo divenire. Al riguardo si sottolineano questi aspetti di particolare rilevanza :

- tutti i fabbricati situati in sinistra idraulica del fiume Reno e in destra idraulica del Cavo Napoleonico sono in classe di Pericolosità P3 delle mappe del PGRA;
- la necessità di gestire il rischio idraulico attraverso l'adozione di Misure di riduzione della vulnerabilità attualmente esistente;
- la necessità che il Comune si doti del Piano d'emergenza previsto ai sensi della legge 100/2012.

E' opportuno infine che il PdRIC sia inviato anche all'Adb Po per eventuali osservazioni.

Distinti saluti.

Arch. Paola Altobelli
(Documento firmato digitalmente)

PA/pm/lz

REG. R - PGRA - PIANO DI GESTIONE
RISCHIO ALLUVIONE